COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

21.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (1674) 3

Piermartini Gabriele, *Presidente* 3, 7, 8, 9

Becchi Ada 7

Ciampaglia Alberto 8, 9

D'Addario Amedeo, *Relatore* 3, 8

D'Amato Carlo 8

D'Angelo Guido 8

de Lorenzo Francesco 7

Galasso Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 8, 9

Martuscelli Paolo 8

Sapio Francesco 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,50.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (1674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ».

Il relatore, onorevole D'Addario, ha facoltà di svolgere la relazione, riferendo sui lavori del Comitato ristretto.

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore*. Signor presidente, i lavori della Commissione sono iniziati con un leggero ritardo proprio per la necessità di coordinare gli indirizzi emersi nell'ambito del Comitato ristretto. Nella mia qualità di relatore, propongo di deliberare la trasmissione alle Commissioni competenti per i pareri del seguente nuovo testo, che non è altro che quello del decreto-legge n. 450 come modificato dalla Camera, dal quale sono state espunte le disposizioni estranee al tema del completamento del programma di Napoli o già recepite in altri provvedimenti:

ART. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo hanno termine il 31 dicembre 1989. Le operazioni di liquidazione sono demandate al Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assicurando il trasferimento dei fondi disponibili alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria degli interventi e delle opere di cui ai programmi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti gli atti richiesti dal Ministro del tesoro e preliminari al passaggio alla liquidazione. D'intesa con il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione dei programmi al momento del passaggio alla liquidazione nonché, anche in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti, sui problemi connessi al trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni competenti alla loro gestione e in via ordinaria.

3. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi, compresi nei programmi presentati al CIPE prima del 31 ottobre 1986 dal presidente della giunta regionale della Campa-

nia e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito dei programmi presentati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre entro il 30 giugno 1989 al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo. Comunque entro il 30 settembre 1989 il CIPE provvede a verificare ed approvare le eventuali modifiche dei programmi e conseguentemente a ripartire gli stanziamenti disponibili per lotti funzionali.

4. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 3 sono affidati in concessione, nei casi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti. Le opere ed i lavori sopraindicati debbono essere affidati per lotti funzionali, ciascuno integralmente finanziato entro gli stanziamenti disponibili.

5. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

6. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE. Gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati per le quote che non abbiano copertura finanziaria, o comportino spesa, oltre i predetti limiti.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, ovvero al trasferimento del personale che, a domanda e compatibilmente con le esigenze identificate dalle amministrazioni competenti, debba essere inserito nelle strutture da istituirsi da parte della regione Campania e del comune di Napoli, finalizzate alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e territoriale. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri rica-

dono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

9. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

11. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

ART. 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo ivi compreso quello acquistato ai sensi del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive integrazioni e modificazioni, è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dall'acquisto o dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, assicurano la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succcessive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento definitivo, a carico dei fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per la parte non coperta dagli introiti dei canoni di locazione.

5. L'onere per istituire le strutture del comune di Napoli e della regione Campania, previste dall'articolo 1, comma 6, è a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 1990.

6. Nella determinazione dei contributi ordinari per la finanza locale viene tenuto conto oltre che degli altri parametri da fissare con l'apposito provvedimento, dei movimenti di popolazione residente conseguenti all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

7. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli sulla base delle graduatorie elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Mi-

nistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del Programma straordinario provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati.

ART. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Nel caso di immobili abitabili ed agibili, dalla indennità di espropriazione non si detraggono le eventuali spese di demolizione dell'edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario. Tale disposizione non si applica allorché, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata per più di una volta.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

ART. 4.

1. Per fronteggiare le residue necessità delle popolazioni colpite dall'evento bradisismico verificatosi nell'area flegrea nell'autunno del 1983, fino al reinsediamento definitivo delle medesime popolazioni, il fondo per la protezione civile è incrementato della somma di lire 58 miliardi.

2. All'onere di lire 58 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 2, si fa fronte con le disponibilità previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea.

ART. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione

dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, e 28 giugno 1988, n. 237, 22 ottobre 1988, n. 450, purché non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Desidero preliminarmente sottolineare che i nostri lavori potrebbero essere accelerati, qualora venisse accolta la proposta del relatore, nel senso di inviare alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere un testo già vagliato dall'Assemblea, ferma restando la possibilità per ogni gruppo di presentare eventuali emendamenti.

ADA BECCHI. L'ipotesi che si configura è quella di approvare una parte di un decreto già « passato » alla Camera intorno alla metà di dicembre, con l'astensione delle opposizioni. Tale decreto prevedeva il rinnovo di alcune scadenze previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successivamente prorogate contestualmente ad altre norme per favorire la conclusione del programma per Napoli, nell'ipotesi di un superamento delle gestioni-stralcio previsto per la fine dell'anno 1989.

La situazione attuale è determinata da un orientamento omogeneo della presidenza di questa Commissione, nel senso di dividere la questione del superamento del programma straordinario per Napoli in due tappe successive.

Nella fase in cui siamo impegnati, si dovrebbe raggiungere l'obiettivo fondamentale di concedere ai funzionari delegati la possibilità di operare con continuità; la seconda fase riguarda invece il superamento della gestione-stralcio, dei poteri e delle procedure straordinarie.

Deve essere ben chiaro che si tratta di un indirizzo che il Parlamento adotta per evitare l'indecenza della presentazione di un ulteriore decreto-legge da parte del Governo e per consentire, ripeto, ai funzionari delegati di continuare nelle attività intraprese, che non risultano contestate alla luce degli indirizzi sanciti dal Parlamento in occasione del recente esame del decreto-legge n. 450.

Se questo è il fine della discussione, ha senso pensare di trasmettere alle Commissioni, per acquisirne i pareri, un testo che riproponga solo alcune parti di quel decreto-legge; diversamente, chiederemmo il parere su un testo molto più ampio di quello che ci predisponiamo ad esaminare, discutere e varare. Qualora, invece, vi fosse l'intenzione di approvare il testo relativo alla conversione del decreto-legge n. 450, sarebbe il caso – anche se non voglio farlo in questo momento – di entrare nel merito delle ragioni per le quali per tredici o quattordici volte è stato reiterato un decreto che riceveva l'approvazione di uno solo dei due rami del Parlamento. È certo, però, che se i contenuti del provvedimento restassero gli stessi, probabilmente ci si troverebbe di fronte al perpetuarsi di tale esperienza e non si giungerebbe mai all'auspicata seconda fase.

Ricordo che il testo della legge di conversione del decreto-legge n. 450 contiene già una serie di proposte di superamento dei poteri e delle procedure straordinarie, nonché delle gestioni stralcio. Francamente, vorrei comprendere un po' meglio quali siano le reali intenzioni della proposta del relatore.

FRANCESCO DE LORENZO. Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore, meritevole di essere senz'altro assecondato.

Comunque, pur ravvisando la necessità di concludere l'esame del provvedimento con la massima urgenza, ritengo utile un

approfondimento del nuovo testo, cui si potrà procedere anche successivamente all'espressione dei pareri delle competenti Commissioni.

In attesa di tali pareri, la Commissione potrebbe tentare di raggiungere, anche con la collaborazione del Governo, le intese necessarie per l'approvazione definitiva del testo.

GUIDO D'ANGELO. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole de Lorenzo.

PAOLO MARTUSCELLI. Aggiungo anche il mio apprezzamento per lo sforzo del relatore ed invito la Commissione ad impegnarsi per risolvere la situazione creatasi a Napoli, auspicando, comunque, che si affrontino poi le questioni relative a Pozzuoli.

CARLO D'AMATO. Ci troviamo finalmente in una fase obbligatoriamente risolutiva per una vicenda che si trascina da troppo tempo.

Lo schema predisposto dal relatore recepisce le indicazioni, le modificazioni elaborate ed approvate dal Parlamento, con l'astensione dei gruppi comunista e della sinistra indipendente.

Ciò è indubbiamente molto significativo anche in relazione alla sede in cui si svolge il dibattito, volto a rispondere, al più presto, alle esigenze di completamento del programma straordinario di intervento nell'area metropolitana di Napoli, con particolare riferimento alla grave crisi abitativa.

Concordo, quindi, con la proposta del relatore di deliberare la trasmissione del nuovo testo alle Commissioni competenti per i pareri.

FRANCESCO SAPIO. Il collega Geremicca ha già manifestato le riserve e le perplessità del gruppo comunista, per altro condivise dalla collega Becchi. Tuttavia resta l'esigenza di affrontare e risolvere definitivamente i problemi collegati all'area metropolitana di Napoli: la strategia proposta non è convincente, però non possiamo perdere la possibilità di discutere il provvedimento in sede legislativa.

Certamente non si può mutare atteggiamento rispetto alle disposizioni già approvate dalla Camera, nei confronti delle quali il gruppo comunista aveva espresso critiche e riserve, preannunciando la propria astensione; però è mutato il quadro di riferimento e, di fronte alla proposta di trasmettere il testo del relatore alle Commissioni competenti per i pareri, non possiamo esimerci dal dire che esso dovrà essere approfondito e sarà vagliata la possibilità di introdurvi eventuali modifiche. A tal fine, ritengo utile un chiarimento da parte del relatore e del Governo, in merito all'orientamento della maggioranza.

Non mi oppongo, comunque, alla proposta del relatore, anche se permane l'atteggiamento critico del gruppo comunista.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Sono favorevole alla proposta del relatore, anche in considerazione della necessità di affrontare e risolvere al più presto il problema della gestione straordinaria, e di sbloccare la situazione determinatasi nelle zone napoletane.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore*. Desidero rinnovare la mia proposta, sottolineando che essa si basa su due elementi fondamentali: il primo attiene alla conclusione del programma ed il secondo al superamento della gestione stralcio.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo si trova di fronte ad un provvedimento legislativo radicalmente diverso da quello sul quale era stato richiesto il parere questa mattina. Rinnovo, comunque, a nome del Governo, il compiacimento per ogni iniziativa parlamentare che consenta di risolvere rapidamente il problema di Napoli.

Per quanto riguarda il merito del testo attualmente in esame, mi riservo un breve approfondimento.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Il Governo si era già espresso a favore!

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Ribadisco che si tratta di una formulazione diversa dalla precedente che, pertanto, richiede un adeguato approfondimento. Facendo salve le eventuali riserve sul testo presentato, il Governo si associa alla proposta del relatore – che consente di accelerare l'*iter* del provvedimento – e rimane a disposizione della Commissione. Se, però, non fosse possibile procedere rapidamente in sede parlamentare, il Governo si vedrebbe costretto a riconsiderare il proprio atteggiamento.

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo per la discussione quello predisposto dal relatore e di trasmetterlo alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO